

COMUNE DI CERNUSCO LOMBARDONE

Provincia di Como

**REGOLAMENTO
PER
L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI BARBIERE
PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA – ESTETISTA**

**Approvato con delibera C.C. n. 41 del 15.5.1992
Modificato con delibera del C.C. n. 60 del 4.8.1992**

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI BARBIERE
PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA – ESTETISTA**

CAPO I ° : DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 – Oggetto del Regolamento

1) - Il presente Regolamento disciplina in tutto il territorio comunale le attività di:

a) **BARBIERE:** trattasi di attività esclusivamente su persona maschile consistente nel taglio della barba e dei capelli, in prestazioni semplici di manicure e pedicure estetica, e in servizi tradizionalmente complementari.

b) **PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA:** trattasi di attività, esercitabile indifferentemente su uomo o donna, comprendente:

- taglio della barba;
- taglio dei capelli;
- esecuzione di acconciature;
- colorazione e decolorazione dei capelli;
- applicazione di parrucche;
- prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico;
- ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico dei capelli.

c) **ESTETISTA:** l'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificando attraverso la eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

Tale attività e l'uso dei prodotti definiti in base alle direttive CEE ed alla Legge 713 dell'11/10/76, delle apparecchiature in essa consentite sono regolamentate dalla L.R. 48/89, dalla legge 1/90.

siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale e svolte in luogo pubblico e privato, anche a titolo gratuito, secondo quanto stabilito dalla Legge 14.2.1963 n.161, modificata dalla Legge 23.12.1970 n.1142, ed integrata dalla Legge 29.10.1984 n. 735, nonché dalla L.R. n. 48 del 15.9.1989 e dalla Legge 4.1.1990 n.1.

2) Nel caso in cui tali attività vengano svolte in palestre, clubs, circoli privati, case di cura, ospedali, ricoveri per anziani o a domicilio degli stessi, istituti di estetica medica, profumerie e qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle leggi e disposizioni di cui al primo comma del presente Regolamento e comunque i locali devono rispondere ai requisiti previsti dal Regolamento stesso.

3) - Non sono soggette al presente Regolamento:

a) le attività della lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona ma soltanto la produzione di un bene commerciabile;

b) le attività nelle quali si compiono atti cruenti o curativi proprie delle professioni sanitarie delle arti ausiliarie previste dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27.7.1934, n.1265, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2 – Autorizzazione amministrativa all'esercizio

1) Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista deve essere provvisto di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco, previo parere della competente Commissione Comunale.

2) Non è consentito lo svolgimento delle attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna, estetista, in forma ambulante, salvo che le stesse siano esercitate presso il domicilio dell'esercente ovvero presso apposita sede designata dal committente in locali che rispondono ai requisiti previsti dal Regolamento.

Art. 3 – Contenuti dell'autorizzazione

1) L'autorizzazione è valida per l'intestatario e per i locali in essa indicati.

2) L'autorizzazione può essere concessa anche per l'esercizio congiunto delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo, parrucchiere per donna, parrucchiere per uomo e donna, estetista nella stessa sede compatibilmente con la disponibilità prevista dal successivo art. 20 purchè per ogni specifica attività il titolare sia in possesso delle rispettive qualificazioni professionali o esista un socio lavorante provvisto delle relative qualificazioni professionali.

3) I locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati da quelli destinati all'attività di barbiere, parrucchiere per donna, parrucchiere per uomo e donna.

Art. 4 – Requisiti

1) L'autorizzazione viene concessa previo accertamento del possesso da parte dell'impresa richiedente dei seguenti requisiti:

a) iscrizione all'Albo Imprese Artigiane se trattasi di ditta individuale o di impresa societaria avente i requisiti previsti dalla legge 8.8.1985, n. 443; iscrizione al Registro Ditte della Camera di Commercio nel caso di società non artigiane;

b) idoneità sanitaria del personale addetto, ivi compreso il titolare, ai sensi delle disposizioni vigenti;

c) idoneità igienico-sanitaria dei locali e delle attrezzature;

d) qualificazione professionale del titolare o della maggioranza dei soci lavoranti o del direttore dell'azienda, conseguita ai sensi dell'art. 2 della Legge 23.12.1970 n. 1142, dell'art. 4 della L.R. n. 48 del 15.9.1989 e dell'art. 3 della Legge 4.1.1990 n.1.

Art. 5 – Tipologia delle autorizzazioni

1) Le autorizzazioni di cui ai precedenti artt. 2, 3, e 4 potranno essere rilasciate per una o più delle figure previste all'art. 1.

2) Nel caso di società non artigiane deve essere indicata la persona che assume la direzione dell'azienda. Il direttore dovrà essere in possesso della "qualificazione professionale" relativa all'autorizzazione richiesta. I soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale.

Art. 6 – Attività svolte nel domicilio

1) Le attività di cui all'art. 1 possono essere svolte anche presso il domicilio dell' esercente a condizione che i locali, gli ingressi ed i servizi igienici siano separati dagli altri adibiti a civile abitazione, abbiano un' idonea sala d' attesa e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni vigenti.

Art. 7 - Commissione Consultiva Comunale

1) La Commissione Consultiva Comunale, prevista dall' art. 2/bis della legge 14.2.1963, n. 161, come modificata dalla legge 23.12.1970, n. 1142 e dalla legge 4.1.1990, n. 1 è nominata dalla Giunta Municipale e decade alla scadenza della Giunta stessa.

2) La Commissione Consultiva presieduta dal Sindaco o da un suo delegato è così composta:

a) da tre rappresentanti effettivi delle Associazioni degli artigiani aderenti alle Confederazioni Nazionali firmatarie dei CCNL e presenti nel CNEL;

b) da tre rappresentanti dei lavoratori nominati dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative;

c) dal Responsabile del settore Igiene Pubblica dell' U.S.L. o da un suo delegato;

d) dal Comandante dei Vigili Urbani o da un suo delegato;

e) da un rappresentante della Commissione Provinciale per l' artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria residente nel Comune.

Art. 8 – Compiti della Commissione Consultiva Comunale

1) La Commissione Consultiva Comunale esprime pareri obbligatori ma non vincolanti nei seguenti casi:

a) domande di nuove autorizzazioni;

b) domande di trasferimento dei laboratori esistenti in altra zona;

c) domanda di modifica o di aggiunta di una nuova tipologia in un laboratorio preesistente;

d) sospensioni dell' attività per più di sei mesi nell' arco dell' anno solare;

e) revoca dell' autorizzazione nei casi previsti dai successivi articoli;

f) domande di subingresso in un' attività preesistente se vengono richieste modificazioni all' autorizzazione;

g) segnalazioni di esercizio abusivo delle attività di cui all' art. 1.

2) La Commissione dovrà essere sentita, altresì, nel caso di modifica o revisione del presente Regolamento;

3) Il Presidente potrà sottoporre all'esame della Commissione quegli argomenti che l'Amministrazione Comunale ritenesse utili per una corretta gestione dello specifico comparto.

4) Le domande devono essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse all'Ufficio Protocollo del Comune. Nel caso in cui la domanda fosse presentata incompleta, si considererà valida la data di presentazione del documento che successivamente la completerà.

Art. 9 – Funzionamento della Commissione Consultiva Comunale

1) Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti convocati per iscritto 15 giorni prima della riunione. I pareri sono adottati con la maggioranza dei voti espressi dai presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

2) Funge da Segretario della Commissione un impiegato comunale designato dal Sindaco.

3) In caso di dimissioni o perdita dei requisiti, decesso o assenza ingiustificata per oltre tre sedute consecutive di uno o più rappresentanti di cui alle lettere a), b), e) del precedente art. 7 il Comune provvede alla sostituzione. La designazione del nuovo membro spetta all'organizzazione che aveva provveduto alla prima designazione.

Art. 10 – Ricorsi

1) Il provvedimento del Sindaco di rifiuto di accordare l'autorizzazione deve essere motivato e notificato al richiedente entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

2) Contro il provvedimento del Sindaco che rifiuta l'autorizzazione o ne dispone la revoca è ammesso il ricorso secondo le disposizioni delle leggi vigenti.

CAPO II ° : NORME PER IL RILASCIO E L'ESERCIZIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 11 – Domanda di autorizzazione

1) La domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere per donna, parrucchiere per uomo e donna, estetista va presentata su carta legale al Sindaco tramite il competente Ufficio Comunale e deve contenere i seguenti requisiti essenziali:

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;

b) denominazione della ditta che intende esercitare l'attività;

c) precisa ubicazione del locale o dei locali ove esercitare l'attività;

d) data in cui si presume di iniziare l'attività.

2) Alla domanda dovranno essere allegati al momento della presentazione i seguenti documenti:

a) certificato di residenza;

b) planimetria dei locali in scala 1/50 dove si intende esercitare l'attività;

c) certificazione della qualificazione professionale del richiedente o della maggioranza dei soci o del Direttore nel caso di società non artigiana;

d) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto della società depositato alla Cancelleria del Tribunale o dell'atto costitutivo di s.d.f. depositato all'Ufficio del Registro.

3) Nel caso di impresa individuale, l'autorizzazione deve essere richiesta dal titolare della stessa in possesso della "qualificazione professionale", come previsto dall'art. 2 della legge 1142/70, dell'art. 4 della L.R. 48/89 e dell'art. 3 della legge 1/90; qualora l'autorizzazione sia richiesta da impresa gestita in forma societaria questa deve essere presentata dal Legale Rappresentante della società o da tutti i soci nel caso di una s.d.f.

4) Nel caso di società artigiana ai sensi della Legge 8.8.85, n. 443 deve essere indicato il socio o i soci in possesso della "qualificazione professionale" relativa all'autorizzazione richiesta.

5) la domanda di autorizzazione è esposta nell'Albo pretorio del Comune per la durata di dieci giorni consecutivi

Art. 12 – Rilascio dell'autorizzazione

1) L'autorizzazione di cui all'art. 5 è rilasciata con provvedimento del Sindaco, sentita la Commissione di cui al precedente art. 7 entro 30 giorni dalla presentazione della domanda;

2) L'autorizzazione per l'attività di estetista deve essere corredata da un atto notorio sostitutivo in cui si dichiarerà che le apparecchiature utilizzate sono conformi alla L.R. 48/89 e alla Legge 1/90;

3) L'autorizzazione dovrà essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei funzionari od agenti della forza pubblica e di quelli preposti al controllo sanitario;

4) Coloro che esercitano l'attività, ai sensi dell'art. 2 comma 2, presso Enti, Istituti, Associazioni o , eccezionalmente, presso il domicilio del cliente devono recare con sé l'autorizzazione o copia di essa ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza;

5) Della decisione del Sindaco viene data comunicazione all'interessato a mezzo di Messo comunale;

6) Del rilascio dell'autorizzazione il Sindaco provvede ad informare i seguenti uffici:

a) la Commissione Provinciale per l'artigianato;

b) la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura;

c) la sede provinciale dell'INAIL;

d) l'Ufficio Tributi del Comune;

e) l'Ufficio Igiene Pubblica dell'U.S.L.;

f) l'Ufficio Urbanistico del Comune per la destinazione dell'uso dei locali.

Art. 13 – Inizio attività

1) Chi ha ottenuto l'autorizzazione dovrà produrre, entro 60 giorni dall'inizio di attività, i seguenti documenti:

a) certificato d'iscrizione all'Albo Imprese Artigiane o Registro delle Ditte per le imprese non artigiane.

2) La mancata presentazione del suddetto documento comporta la scadenza dell'autorizzazione.

Art. 14 – Modifiche

1) Ogni modifica sostanziale dei locali rispetto a quanto autorizzato inizialmente, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Sindaco sentito il responsabile sanitario del settore igiene pubblica dell'U.S.L.

Art. 15 – Cessazione dell'attività o modificazione della Titolarità dell'impresa

1) Entro 90 giorni dalla cessazione dell'attività il titolare deve consegnare al competente Ufficio Comunale l'autorizzazione che comunque dopo tale termine è da intendersi revocata per decadenza;

2) Nel caso in cui il richiedente, in possesso della qualificazione professionale succeda ad una attività esistente e regolarmente autorizzata, questi potrà ottenere dal Sindaco una nuova autorizzazione purchè allegghi alla domanda di cui all'art.11 copia del contratto di cessione d'azienda;

3) In caso di morte o di invalidità permanente del titolare dell'autorizzazione, il coniuge e i figli potranno trasferire ugualmente l'autorizzazione come previsto dal precedente comma;

4) In caso di decesso del titolare, gli aventi diritto indicati nel 3° comma dell'art. 5 della Legge 8.8.1985, n. 443, possono essere titolari dell'autorizzazione per il periodo previsto in detto articolo senza l'accertamento della qualificazione professionale, purchè l'attività venga svolta da personale qualificato;

5) Decorso il citato periodo l'autorizzazione potrà essere revocata, salvo che uno dei legittimi eredi non comprovi di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2 della Legge 1142/70, dall'art. 4 della L.R. 48/89 e dall'art. 3 della Legge 1/90;

Art. 16 – Trasferimento della sede

1) Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività in un'altra località del territorio comunale, dovranno presentare domanda al Sindaco osservando le norme del presente Regolamento;

2) In caso di comprovata necessità il Sindaco, sentita la competente Commissione Comunale può autorizzare il trasferimento dell'attività in altri locali della medesima zona, quartiere o località.

CAPO III ° : NORME IGIENICO – SANITARIE

Art. 17 – Requisiti igienico-sanitari

1) I requisiti igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione, nonché dell'idoneità sanitaria delle persone addette sono disciplinati dalle disposizioni vigenti.

CAPO IV ° : ORARI E TARIFFE

Art. 18 – Orari

1) Gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura annuali sono coordinate dal Sindaco sentiti la Giunta e le istanze di partecipazione;

2) E' fatto obbligo al titolare d'esercizio di esporre l'orario, preventivamente segnalato e vidimato dall'Amministrazione Comunale, in maniera ben visibile dall'esterno del negozio;

3) E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario;

4) Le Organizzazioni sindacali di categoria indicheranno al Sindaco gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi per i periodi concomitanti le Festività e quelli feriali in zone turistiche.

Art. 19 – Tariffe

1) Il titolare dell'esercizio dovrà esporre le proprie tariffe, in maniera ben visibile all'attenzione della clientela, possibilmente in prossimità della cassa dell'esercizio.

CAPO V ° : DISTANZE – NUMERO

Art. 20 – Distanze tra esercizi

1) L'autorizzazione all'apertura o al trasferimento di un esercizio viene rilasciata tenuto conto delle seguenti "distanze minime":

- | | | | |
|----|----|--|--------|
| I) | a) | fra esercizi di barbiere | ml 100 |
| | b) | fra esercizi di parrucchiere per uomo | ml 100 |
| | c) | fra esercizi di parrucchiere per donna | ml 100 |
| | d) | fra esercizi di estetista | ml 100 |

Per le autorizzazioni all'esercizio di attività plurime le distanze devono essere riferite ai parametri previsti per le singole attività oggetto di autorizzazione.

II) In rapporto alla densità della popolazione residente e fluttuante ed il numero degli addetti, le distanze di cui al punto I) si intendono assunte previa moltiplicazione per i seguenti coefficienti di zona:

Centro abitato Coefficiente 1
Zona esterna al centro abitato Coefficiente 3

2) Sono ammessi:

N. 1 Esercizio di barbiere – parrucchiere per uomo ogni 900 abitanti e frazioni
N. 1 Esercizio di parrucchiere per donnaogni 800 abitanti e frazioni
N. 1 Esercizio di estetistaogni 2000 abitanti e frazioni

2) La misurazione delle distanze fra gli esercizi dovrà effettuarsi dalle mezzerie degli ingressi più vicini, anche se secondari, seguendo il percorso pedonale più breve; l'attraversamento delle strade verrà effettuato ad angolo retto, non seguendo necessariamente un attraversamento pedonale. In caso di dubbio fra i diversi sistemi di misurazione verrà tenuta valida la distanza minore.

CAPO VI ° : CONTROLLI E SANZIONI

Art. 21 – Controlli

1) Gli agenti di Polizia Municipale e della Forza Pubblica, incaricati alla vigilanza delle attività previste nel presente Regolamento, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali, compresi quelli presso il domicilio in cui si svolgono le attività suddette.

Art. 22 – Sanzioni

1) Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscono un reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali, sono accertate e soggette alle sanzioni previste dall'art. 106 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale approvato con R.D., 3 marzo 1934, n. 383 modificato dall'art. 9 della Legge 9 giugno 1947, n. 530 e dall'art. 3 della Legge 12 luglio 1963, n. 603 e con Legge 3 maggio 1967, n. 317 , nonché ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 23 – Abusivismo

1) Il Sindaco ordina la cessazione delle attività quando queste siano esercitate senza autorizzazione;

2) Decorsi 10 giorni dall'ordinanza, qualora la stessa non venga eseguita, il Sindaco dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato e la trasmissione degli atti all'Autorità Giudiziaria;

3) Nel caso di esercizio abusivo delle attività previste dal presente Regolamento, le sanzioni amministrative sono regolamentate dalla normativa vigente.

Art. 24 – Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione

- 1) L'autorizzazione comunale per l'esercizio di barbiere, parrucchiere per donna, parrucchiere per uomo e donna, estetista, può essere sospesa per violazione delle disposizioni vigenti in materia;
- 2) La revoca dell'autorizzazione è disposta, qualora vengano meno i requisiti soggettivi od oggettivi che ne hanno determinato il rilascio. La medesima sarà dichiarata decaduta qualora il titolare non dia inizio all'attività entro 3 mesi dalla conseguita autorizzazione o l'abbia sospesa per uguale periodo senza preventivo benestare dell'Autorità Comunale o non abbia presentato la documentazione richiesta entro i termini di cui al precedente art. 13;
- 3) I relativi provvedimenti sono notificati al titolare entro 60 giorni;
- 4) La sospensione dell'attività per gravi motivi di salute, non comporta la decadenza dell'autorizzazione.

Art. 25 – Provvedimenti d'urgenza

- 1) Indipendentemente dall'applicazione delle penalità contemplate nel precedente art. 22, nei casi contingenti e d'urgenza determinati da ragioni di igiene pubblica anche se non previsti nel presente Regolamento, potranno essere adottati dal Sindaco provvedimenti d'ufficio a norma delle vigenti disposizioni di legge, quali la chiusura dell'esercizio, la sospensione della licenza, l'allontanamento del personale affetto da malattie infettive e diffuse e non più fisicamente idoneo, la effettuazione di disinfezioni speciali e straordinarie, o qualunque altra misura necessaria e idonea alla tutela della pubblica igiene e sanità.

CAPO VII ° : NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 26 – Integrazione delle vecchie autorizzazioni

- 1) Entro il 31 dicembre 1992 i titolari di autorizzazioni per l'esercizio delle attività previste dalla Legge 14.2.1963, n. 161, modificata dalla legge 23.12.1970, n. 1142, dalla L.R. 48/89 e dalla legge 1/90 e dal presente Regolamento, dovranno presentare apposita istanza di integrazione della precedente autorizzazione in base alle figure previste dall'art. 1;
- 2) L'assegnazione delle nuove tipologie verrà stabilita dal Sindaco, sentita la Commissione di cui al precedente art. 7.

Art. 27 – Abrogazione norme precedenti

- 1) Restano abrogate tutte le precedenti disposizioni riguardanti la materia e, in modo particolare, il Regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 29.7.1972

Art. 28 – Entrata in vigore del presente Regolamento

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore dopo che l'organo di controllo ne abbia preso atto. C.